

TAR Basilicata - Sentenza 18/08/2006 n. 516  
legge 109/94 Articoli 13, 8 - Codici 11.3, 8.3

Il requisito dell'obbligo del possesso della qualità è da ritenersi connesso non all'importo dell'appalto bensì alla classifica della qualificazione, atteso che "le attestazioni costituiscono condizione necessaria e sufficiente per eseguire i lavori fino a un certo importo". Non è, dunque, l'importo dell'appalto che, varcato un certo limite, comporta "ex se" l'obbligo del possesso del requisito qualità per tutti i concorrenti, siano essi imprese singole ovvero a.t.i., ma è l'importo dei lavori che ciascun concorrente vuole assumere a determinare l'obbligo del possesso del requisito stesso. Quindi la verifica sul possesso del requisito di qualità deve essere fatta solo quando l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere integri una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualità sia già divenuto obbligatorio. In quest'ottica appare illegittimo precludere la partecipazione alle gare a raggruppamenti orizzontali comprendenti imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso del requisito della qualità) che intendano assumere lavori per importi corrispondenti alla propria classifica. Ove ciò avvenisse, infatti, le imprese qualificate per le classifiche più basse (I e II) non potrebbero mai associarsi per eseguire lavori di importo superiore alla II classifica, costringendo le stesse (come osservato dall'Autorità nella delibera n. 241/03) ad acquisire il citato requisito, che di fatto diverrebbe obbligatorio anche per le imprese aventi classifica, per stare alla fattispecie, inferiore alla III, violando in tal modo l'art. 4, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. che, attraverso il richiamo all'allegato B, prevede il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale esclusivamente per le classifiche che vanno dalla III in su. In tal modo verrebbe frustrata altresì la finalità, che come è noto ispira l'istituto dell'associazione temporanea d'impresa, di consentire alle imprese più piccole di maturare significative esperienze di lavoro, capaci di favorire la loro crescita imprenditoriale garantendo al contempo la più ampia, ma non per questo meno qualificata, partecipazione alle procedure di gara per il conferimento di appalti pubblici. Tale finalità corrisponde evidentemente ad un obiettivo di allargamento del mercato nel settore dei pubblici appalti, che è in linea pure con le esigenze di concorrenza che le norme comunitarie prescrivono.